

ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA

Istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna

Iscritto al Registro degli organismi di mediazione del Ministero della Giustizia al n. 169

STATUTO

Art. 1- Istituzione e scopo.

Ai sensi dell'art.18 del D. Lgs.vo n.28 del 04 marzo 2010 e successive modifiche ed in conformità a quanto disposto dal D.M. 24/10/23 n.150, l'ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RAVENNA (di seguito in breve O.d.M.) è stato istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna

L'O.d.M. ha lo scopo di:

- provvedere stabilmente alla gestione/somministrazione di servizi di mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, delle controversie in ambito familiare e penale, di consumo e/o comunque in altri ambiti anche secondo modalità di svolgimento telematiche laddove consentite;
- promuovere e diffondere la cultura della mediazione e lo sviluppo delle procedure di mediazione in ogni ambito;
- promuovere la formazione alla mediazione, anche cooperando con il C.O.A. e con enti di formazione accreditati dal Ministero della Giustizia.

L'O.d.M. è un'articolazione dell'Ordine degli avvocati di Ravenna, dotata di autonomia organizzativa, finanziaria e funzionale.

L'O.d.M. vigila sull'onorabilità del Responsabile, dei componenti del Consiglio Direttivo e dei mediatori.

L'O.d.M., anche unitamente al C.O.A., può stipulare accordi e/o convenzioni con altri organismi di mediazione, che abbiano sede nel circondario del Tribunale di Ravenna, al fine di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori degli stessi, nonché con enti di formazione ai sensi del comma 5 dell'art. 23 del D.M. 150/2023.

L'O.d.M., anche unitamente al C.O.A., può stipulare convenzioni o protocolli d'intesa con gli Uffici Giudiziari, con altri organismi di mediazione, con le istituzioni forensi, con le Università, con le associazioni forensi maggiormente rappresentative, con il Coordinamento della Conciliazione Forense e/o con altre istituzioni, ai sensi dell'art. Art. 5-quinquies del D. Lgs. 28/2010.

Art. 2 -Sede dell'O.d.M. e luogo di svolgimento delle mediazioni

L'O.d.M. ha sede legale a Ravenna, Viale Giovanni Falcone, 67, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna.

L'O.d.M. svolge le sue funzioni presso i locali del Tribunale di Ravenna messi a disposizione dal Presidente del Tribunale a norma dell'art 18 D.lgs. n.28/10 nonché nella sede operativa presso i locali messi a disposizione dal C.O.A. o dalla Fondazione Forense Ravennate.

Gli incontri di mediazione si svolgono presso i locali di cui dispone l'O.d.M.

Il Responsabile può autorizzare lo svolgimento di singoli incontri di mediazione anche in luogo diverso secondo le modalità previste dal regolamento.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA

Istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna

Iscritto al Registro degli organismi di mediazione del Ministero della Giustizia al n. 169

Art. 3 -Gli organi

Sono Organi dell'O.d.M.:

- il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo.
- Il Responsabile;
- Il Segretario.

Art. 4. – Il Presidente

1. L' O.d.M. è presieduto da un Presidente, scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.
2. Il Presidente rappresenta l' O.d.M., convoca le sedute del Consiglio Direttivo, fissando i punti all'ordine del giorno, ne presiede le sedute e ne coordina i lavori.
3. Il Presidente elabora, unitamente al consiglio direttivo, il rendiconto annuale contabile e finanziario da sottoporre al Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente esamina, in via preliminare, assieme al Responsabile, gli esposti ed i reclami pervenuti nei confronti dei mediatori iscritti nell'elenco dell' O.d.M. e ne riferisce al Consiglio Direttivo.
5. In caso di assenza o impossibilità del Presidente le sue funzioni sono svolte temporaneamente dal componente dell'O.d.M. più anziano per data di iscrizione all'ordine degli avvocati.

Art.5 - Il Responsabile

Il Responsabile dell'O.d.M. è nominato dal consiglio direttivo dell'ODM tra gli Avvocati del Foro di Ravenna e deve avere la qualifica di mediatore a norma dell'art 6 lettera e) D.M. 150/23, nonché comprovata esperienza in materia di mediazione; resta in carica per un periodo coincidente con il mandato del consiglio direttivo dell'ODM e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Responsabile ed è rinominabile.

In caso di dimissioni e/o di sospensione o revoca del Responsabile, il Consiglio direttivo provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo Responsabile.

Art. 6 - Funzioni del Responsabile

Il Responsabile assume le funzioni e gli obblighi previsti dal D.Lgs n.28/10 e successive modifiche e dal D.M. 150/23.

Il Responsabile svolge le funzioni assegnategli dal regolamento di procedura dell'O.d.M. od attribuitegli dal Consiglio Direttivo

Il Responsabile risponde del proprio operato al Consiglio Direttivo il quale, per gravi motivi, può disporre la sospensione o la revoca.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA

Istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna

Iscritto al Registro degli organismi di mediazione del Ministero della Giustizia al n. 169

Il Responsabile esamina, in via preliminare, assieme al Presidente, gli esposti ed i reclami pervenuti nei confronti dei mediatori iscritti nell'elenco dell'O.d.M. e ne riferisce al Consiglio Direttivo.

Nello svolgimento dei propri compiti il Responsabile si avvale, del personale della Segreteria dell'O.d.M., nonché della collaborazione dei componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Il Consiglio Direttivo – composizione

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Responsabile, e da altri Avvocati iscritti all'albo del C.O.A. di Ravenna o da mediatori iscritti all'O.d.M., con specifiche competenze e comprovata esperienza in materia di mediazione.

La nomina dei componenti del Consiglio Direttivo diversi dal Presidente e dal Responsabile è effettuata dal C.O.A. in modo tale che il numero totale dei componenti del Consiglio Direttivo sia di cinque o di sette persone.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'O.d.M.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per un periodo coincidente con il mandato del C.O.A. e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo e sono rinominabili.

Qualora un componente venga meno per qualsiasi motivo, il C.O.A. provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo componente.

Art. 8 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, o quando due componenti del Consiglio Direttivo ne facciano richiesta, ove necessario senza formalità particolari ed anche "ad horas".

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono da ritenersi validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti, purché tutti i componenti siano stati informati della data, dell'orario di convocazione e dell'ordine del giorno.

Il Segretario provvede alla redazione dei verbali delle riunioni che vengono custoditi nella segreteria dell'O.d.M.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti alla riunione. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art.9 – Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a) delibera in merito all'indirizzo delle attività e al funzionamento dell'O.d.M.;
- b) propone al C.O.A. l'adozione di delibere o la sottoscrizione di accordi, convenzioni o protocolli d'intesa al fine di incrementare e migliorare la somministrazione dei servizi di mediazione e favorire il raggiungimento degli scopi dell'O.d.M.;
- c) delibera in merito all'ammissione di nuovi mediatori in considerazione dell'andamento delle mediazioni per numero e per oggetto;

ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA

Istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna

Iscritto al Registro degli organismi di mediazione del Ministero della Giustizia al n. 169

d) approva e modifica a norma art. 28 e 30 D.M. 150/23, nei limiti di minimo e massimo e nel rispetto dei criteri indicati, le indennità dovute all'O.d.M. per il servizio di mediazione in relazione al valore della controversia;

e) approva e modifica la scheda per la valutazione del servizio di mediazione di cui art 22 lett. aa) D.M. 150/23;

f) redige ed aggiorna periodicamente l'elenco dei mediatori, accertando che i mediatori siano in possesso dei requisiti indicati dalla legge e dagli artt. 8, 23, 24 e 42 del D.M. 150/23 e dal regolamento dell'O.d.M. ed adempiano gli obblighi di aggiornamento previsti dall'art 23 del D.M. 150/23 e dal codice etico;

g) tiene il registro degli affari di mediazione ai sensi dell'art 6 lett. p) D.M. 150/23;

h) determina i criteri per l'assegnazione degli incarichi ai mediatori, in conformità a quanto disposto dalla disciplina vigente e dal Regolamento dell'O.d.M.;

i) vigila sul rispetto da parte del mediatore designato degli obblighi cui è tenuto e sullo svolgimento dei servizi della Segreteria dell'Organismo;

l) provvede, in caso di condotte di rilevanza deontologica da parte del mediatore a segnalarlo al Consiglio dell'Ordine di appartenenza per i conseguenti eventuali provvedimenti;

m) provvede al controllo della regolarità formale dei verbali stilati dal mediatore designato ed a tutti gli incombeni successivi alla conclusione del tentativo di mediazione;

n) tiene su supporto informatico la contabilità dell'O.d.M. ed approva il rendiconto annuale contabile e finanziario;

o) individua la tariffa da applicare nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite, o siano stati applicati in maniera errata i criteri di cui al DM n. 150/2023 a norma dell'art 29 D.M. n.150/23;

p) cura l'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 15, 16 e 17 del DM 150/23;

q) approva, ogni anno, il bilancio; delle attività dell'ODM e decide in merito alla destinazione dell'eventuale avanzo annuale di gestione;

r) decide in merito agli acquisti di beni, attrezzature e servizi ed alle altre spese relative all'ODM;

s) prende ogni decisione in merito al personale in servizio all'ODM e sulla disciplina l'attività di segreteria;

t) a maggioranza assoluta dei suoi componenti, approva le modifiche allo statuto.

u) approva le modifiche dei regolamenti, delle linee guida e gli altri atti relativi al funzionamento dell'ODM

v) cura l'adempimento di ogni altro obbligo connesso allo svolgimento delle funzioni dell'organismo a norma di legge;

z) a maggioranza assoluta dei suoi componenti decide lo scioglimento dell'ODM e nomina il liquidatore.

Art. 10 – Il Segretario

ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA

Istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna

Iscritto al Registro degli organismi di mediazione del Ministero della Giustizia al n. 169

Il Segretario è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, e dura in carica finché è in carica il Consiglio Direttivo; è rinominabile e può essere revocato dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Segretario:

- a) cura e verifica la regolare tenuta dei registri dell'ODM;
- b) provvede alla stesura dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo;
- c) provvede agli altri adempimenti previsti a suo carico dal presente statuto od assegnatigli dal Consiglio Direttivo.
- d) cura la tenuta della contabilità separata dell'ODM;
- e) predispose, unitamente al Responsabile e al Presidente, il bilancio annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- f) cura i rapporti ordinari con le banche e gli istituti di credito.

Art. 11- L'Elenco dei Mediatori

Fermo quanto previsto all'articolo seguente, l'O.d.M. si avvale di mediatori che siano avvocati, che siano iscritti all'Albo degli Avvocati di Ravenna o che vi siano stati iscritti, purché non sospesi o cancellati per motivi disciplinari, e che abbiano dichiarato la loro disponibilità a svolgere le funzioni di mediatore,

Il Consiglio Direttivo delibera, se ammettere nuovi mediatori, in funzione del numero di mediazioni iniziate nell'anno precedente e delle altre valutazioni ritenute opportune al fine di garantire un equilibrio tra mediazioni proposte annualmente e numero dei mediatori.

Per poter chiedere di essere iscritti all'elenco, i mediatori devono dimostrare il possesso dei requisiti di onorabilità, formazione e aggiornamento previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento dell'O.d.M., devono sottoscrivere il contratto di collaborazione approvato dall'O.d.M., devono accettare quanto previsto dal Codice Etico e di Condotta dell'O.d.M.

Art. 12 - Il Mediatore

Il Mediatore deve possedere e mantenere una specifica ed elevata formazione in materia di mediazione sia ai sensi di legge, sia in base agli ulteriori eventuali parametri e requisiti formativi stabiliti dall'O.d.M..

Il Mediatore iscritto all'O.d.M. si impegna a mantenere e rispettare, nei modi e termini previsti dal Decreto del Ministero della Giustizia 31 ottobre 2023, n.150, i requisiti di onorabilità, qualificazione, formazione ed aggiornamento professionale e quant'altro richiesto dalla legge, dallo stesso D.M. n. 150/2023, dai regolamenti in materia, dal presente Statuto, dal Regolamento di procedura dell'O.d.M., dal Codice Etico e di Condotta dell'O.d.M. e dalle norme deontologiche applicabili.

Il mediatore iscritto all'ODM deve rispettare scrupolosamente la normativa vigente, le disposizioni del Codice deontologico forense, il presente statuto, il regolamento di procedura dell'O.d.M., ed il Codice etico e disciplinare, le decisioni e quant'altro stabilito dal Consiglio Direttivo, dal Presidente e dal Responsabile.

Il venir meno dei requisiti previsti al secondo comma, il mancato assolvimento dei doveri di aggiornamento professionale in materia di mediazione, la violazione dei doveri previsti al

ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA

Istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna

Iscritto al Registro degli organismi di mediazione del Ministero della Giustizia al n. 169

comma terzo, legittimano il Consiglio Direttivo a cancellare il mediatore dall'elenco dei mediatori in base alla gravità della violazione commessa o dell'importanza del requisito mancante.

In tutti i casi, il Consiglio Direttivo cancella il mediatore dall'elenco dei mediatori nelle seguenti ipotesi:

- a) qualora si trovi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o sia sottoposto ad amministrazione di sostegno;
- b) qualora venga condannato con sentenza definitiva, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20 *-bis*, primo comma, numeri 1), 2), e 3) del Codice penale;
- c) qualora sia stato destinatario di sentenza definitiva, resa ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20 *-bis*, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del Codice penale, con la quale sono state altresì applicate pene accessorie;
- d) qualora abbia procedimenti penali in corso per delitti non colposi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 335 *-bis* del Codice di procedura penale;
- e) qualora incorra nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- f) qualora sia sottoposto a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, o a misure di sicurezza personale;
- g) qualora gli sia stata applicata, negli ultimi cinque anni, una sanzione disciplinare più grave diversa dall'avvertimento.

Nei casi in cui sia possibile, il Consiglio Direttivo sospende temporaneamente il mediatore e gli assegna un termine per regolarizzare la sua situazione.

Il mediatore è altresì sospeso nel caso in cui sia pendente, a suo carico, un procedimento disciplinare per una sanzione che farebbe venire meno i requisiti di onorabilità richiesti dal Decreto del Ministero della Giustizia 31 ottobre 2023, n.150.

Prima di deliberare sulla sospensione o sulla cancellazione di un mediatore, il Consiglio Direttivo lo informa dell'avvio del procedimento, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni per far pervenire le sue giustificazioni.

Il mediatore, al momento della richiesta di iscrizione nell'Elenco dei Mediatori, deposita il proprio curriculum vitae con l'attestazione di eventuali titoli post-lauream conseguiti, dell'esperienza professionale maturata e di ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione.

Ai mediatori può essere richiesto, con decisione del Consiglio Direttivo, di contrarre una polizza assicurativa per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento della loro attività, col massimale deciso dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Mediatore deve avvisare prontamente e per iscritto l'O.d.M. di qualsiasi variazione relativa ai requisiti professionali e personali dichiarati al momento dell'iscrizione nell'elenco dei mediatori.

Il mediatore presta la propria opera senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'ODM o del CDO, deve eseguire personalmente la sua prestazione; della sua opera risponde anche l'ODM.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA

Istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna

Iscritto al Registro degli organismi di mediazione del Ministero della Giustizia al n. 169

Al mediatore è fatto divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera di mediatore e di percepire compensi direttamente dalle parti.

Il mediatore deve rispettare gli obblighi di indipendenza, imparzialità, neutralità, condotta e riservatezza previsti dalla normativa anche regolamentare vigente, dal regolamento di procedura e dal codice etico.

Art. 13 - Dei mezzi dell'O.d.M.

Sono entrate dell'O.d.M. i proventi ed i rimborsi spese derivanti dall'attività di mediazione nonché quant'altro incassato dall'ODM per lo svolgimento della propria attività. Sono uscite dell'O.d.M. i compensi, debitamente fatturati, dei mediatori, e tutte le spese per l'acquisto di beni e servizi, per il personale ed, in generale, le spese di gestione e funzionamento dell'Organismo.

L'O.d.M., ferma la propria autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria, può ricorrere per lo svolgimento delle sue funzioni a locali, strumentazioni, mezzi e personale del C.O.A.

L'O.d.M. è dotato di personale addetto alle funzioni amministrative e all'attività di segreteria. Il personale ha l'obbligo della riservatezza e il divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio nonché di percepire compensi direttamente dalle parti.

Art. 14 - Gestione contabile

L'O.d.M. tiene la contabilità delle entrate e delle uscite separata rispetto alla contabilità del C.O.A. e provvede alla redazione ed all'approvazione di autonomo rendiconto annuale, economico e finanziario.

L'O.d.M. ha accesso per la gestione delle proprie entrate ed uscite apposito conto corrente bancario separato da quello dell'ordine del C.O.A.

La gestione contabile dell'O.d.M. può avvenire con l'ausilio di un commercialista esterno; è separata ed autonoma rispetto a quella dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna.

Annualmente l'O.d.M. trasmette il proprio bilancio, approvato a norma di legge e del presente statuto, al C.O.A. per l'inserimento nel bilancio consolidato e l'approvazione da parte dell'Assemblea.

Il bilancio dell'O.d.M. andrà reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito dell'O.d.M.

Secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo, le entrate dell'O.d.M. sono utilizzate (a titolo esemplificativo) per:

- compenso professionale dei mediatori;
- spese di cancelleria;
- spese postali e telefoniche;
- spese di rappresentanza;
- acquisto di beni e servizi;

ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA

Istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna

Iscritto al Registro degli organismi di mediazione del Ministero della Giustizia al n. 169

- altri costi non definibili derivanti dall'attività dell'Organismo.

Articolo 15 - Obblighi assicurativi

L'O.d.M. stipula ogni anno polizza assicurativa di importo non inferiore ad € 1.000.000,00 per le conseguenze di rischio patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di mediazione da parte dell'Organismo ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c) del D.M. 150/2023.

Art. 16 - Sito web istituzionale

L'organismo ha la disponibilità di apposita sezione del sito web del C.O.A. attraverso il quale rende accessibili al pubblico:

- a) i dati identificativi e il numero d'ordine;
- b) i contatti, l'indirizzo postale della sede legale e delle eventuali sedi operative, l'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata;
- c) le informazioni necessarie per la presentazione di eventuali reclami;
- d) le generalità e il curriculum del responsabile dell'organismo;
- e) l'organigramma con indicazione delle funzioni e responsabilità;
- f) l'elenco delle sedi operative con i relativi dati di identificazione e i contatti;
- g) gli eventuali accordi stipulati ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera t), 22, comma 1, lettera s), e 23, comma 5 del D.M. 150/23, con indicazione, per ciascun accordo, dell'oggetto, della sua durata e degli elementi identificativi degli altri organismi;
- h) l'eventuale specializzazione nelle materie del consumo e delle liti transfrontaliere;
- i) i nomi e il curriculum dei mediatori inseriti in uno degli elenchi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c) del D.M. 150/23;
- l) il regolamento di procedura approvato dal responsabile del registro;
- m) il codice etico;
- n) la tabella delle spese di mediazione di cui all'allegato A) dell'art. 31 del DM 150/2023, ed i criteri per la determinazione delle indennità dovute all'organismo.
- o) gli eventuali protocolli e progetti di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5-quinquies, comma 4 del D.Lgs. 28/2010;
- p) l'ultimo bilancio depositato o l'ultimo rendiconto di cassa approvato;
- q) l'eventuale appartenenza a reti di organismi che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere;
- r) le lingue nelle quali possono essere presentate le domande all'organismo e che possono essere usate nella procedura;
- s) ogni altra notizia utile ritenuta dal Consiglio Direttivo o dal Responsabile dell'Organismo.

Art. 17 Modifiche e Scioglimento

ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA

Istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna

Iscritto al Registro degli organismi di mediazione del Ministero della Giustizia al n. 169

Il presente Statuto può essere modificato dal consiglio direttivo.

L'O.d.M. si estingue per motivata delibera del consiglio direttivo con la quale viene nominato un liquidatore che assicura il corretto svolgimento di tutti i rapporti in essere fino ad estinzione.

L'eventuale patrimonio residuo sarà parte integrante del patrimonio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna.